CAMERA DEI DEPUTATI N. 3460-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **RUSSO CARLO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 settembre 1966 (*Stampato n. 1248*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 3 ottobre 1966

—

Contributi dell'Italia al finanziamento delle Forze di Emergenza delle Nazioni Unite (U.N.E.F.) e delle Operazioni delle Nazioni Unite nel Congo (O.N.U.C.)

Presentata alla Presidenza il 19 dicembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I contributi ai quali si riferisce il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione si inquadrano tra quelli che l'Italia è chiamata a versare, al pari di altri Paesi, a favore dell'ONU.

Detti contributi (che ammontano a 110 milioni di lire) rappresentano la nostra quota di copertura della somma corrispondente alle riduzioni accordate ai Paesi in via di sviluppo per il pagamento di spese che tali Paesi hanno approvato e conseguenti alle operazioni eseguite dall'ONU nel vicino Oriente e in Congo per assolvere a quello che è il compito principale dell'Organizzazione: il mantenimento della pace.

È noto che non poche obiezioni sono state sollevate a proposito del diritto delle Nazioni Unite di esigere tale contributo e che tenaci riserve sono state opposte circa il dovere degli Stati membri dell'O.N.U. di corrispondere le quote dei contributi stessi.

Il Relatore, condividendo le ragioni che hanno indotto le Nazioni Unite ad intervenire e concordando pienamente sull'azione svolta

dalle forze dell'O.N.U. nel Congo, non ritiene tuttavia di entrare, in questa sede, nel merito di questa polemica. Egli reputa che sia necessario soprattutto far rilevare e sottolineare le ragioni di ordine giuridico, morale e politico che devono indurre ad approvare il presente disegno di legge.

Dette ragioni si compendiano nella considerazione (chiaramente pregiudiziale) che quando si partecipa ad una organizzazione e quando le decisioni di questa risultano adottate nelle forme rigorosamente prescritte dalle norme statutarie che regolano l'attività dell'Organizzazione stessa, non è possibile né consentito sottrarsi alle conseguenze degli obblighi che derivano inequivocabilmente dalle deliberazioni dell'organismo del quale si è parte. La legittimità della deliberazione adottata dall'O.N.U. e l'efficacia cogente di essa per tutti i membri delle Nazioni Unite è d'altra parte chiaramente confermata dal parere espresso dalla Corte di giustizia internazionale dell'Aja – Organo statutariamente istituito anche per risolvere vertenze di tale natura – e dalla conseguente ratifica di tale parere da parte dell'Assemblea generale.

Per quanto concerne, in particolare, il disegno di legge sottoposto all'approvazione del Parlamento, va rilevato che esso è relativo al pagamento da parte dell'Italia della quota corrispondente alle riduzioni accordate ai Paesi in via di sviluppo sui contributi da essi dovuti per il finanziamento delle forze di emergenza dell'O.N.U. nel vicino Oriente per il periodo dal 1° luglio 1963 al 31 dicembre 1964, e a quello delle operazioni in Congo per il periodo dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964, data in cui tali ultime operazioni cessarono. Pertanto esso non è che l'applicazione – e per un ammontare relativamente modesto – di due principî fondamentali cui si è costantemente ispirata l'azione politica dell'Italia: *a*) dare appoggio all'O.N.U. per il raggiungimento delle alte finalità, tanto essenziali per la convivenza internazionale e per il progresso dei popoli, la più vitale delle quali è appunto il mantenimento della pace; *b*) venire incontro alla giusta esigenza dei Paesi in via di sviluppo di partecipare al raggiungimento di tali fini, ma ottenendo riduzioni particolari dei relativi oneri, in considerazione della difficile situazione finanziaria in cui versano.

Le ragioni che ho avuto l'onore di esporre hanno indotto, onorevoli colleghi, la III Commissione a proporvi, mio tramite, l'approvazione al disegno di legge.

RUSSO CARLO *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Per la partecipazione dell'Italia al finanziamento delle Forze di Emergenza delle Nazioni Unite (U.N.E.F.), per il periodo 1° luglio 1963-31 dicembre 1964, è autorizzata la concessiose di un contributo di lire 40 milioni.

Per la partecipazione dell'Italia al finanziamento delle Operazioni delle Nazioni Unite nel Congo (O.N.U.C.), per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 70 milioni.

ART. 2.

All'onere complessivo di lire 110 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede: per lire 70 milioni in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 e per lire 40 milioni, sempre in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.